



Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 13 del 19 aprile 2023

Oggetto: **Addizionale Comunale Irpef - Approvazione Aliquote Anno 2023. Conferma.**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **DICIANNOVE** del mese di **APRILE** alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASALE Luca - Sindaco	Si
2. CASTAGNO Aldo - Vice Sindaco	Si
3. FEROGIA Gesmina - Consigliere	Si
4. NEPOTE Andrea - Assessore	Si
5. COLOMBATTO Simone - Consigliere	Si
6. SAVANT AIRA Giulio - Consigliere	Si
7. GATTI Giancarlo - Consigliere	Si
8. LEVAK Piercarlo - Consigliere	Si
9. NOGARA Luigi - Consigliere	Si
10. RAIMONDO Elisa - Consigliere	Giust.
Totale Presenti: 9	
Totale Assenti: 1	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale dr.ssa Diana VERNEAU il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

<i>Parere</i>	<i>Esito</i>	<i>Data</i>	<i>Responsabile</i>
REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	13/04/2023	dr.ssa Monica BUSSONE
RG - REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	13/04/2023	dr.ssa Monica BUSSONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 13 in data 12/04/2023
ad oggetto: **Addizionale Comunale Irpef - Approvazione Aliquote Anno 2023. Conferma.**

Premesso che con decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche, a decorrere da 1° gennaio 1999 è stata istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Richiamato l'art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote applicabili di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.

Dato atto che il Comune di Fiano - al fine di non gravare troppo sulla popolazione residente - non ha istituito, fino all'esercizio 2013, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Considerato che:

- al fine di garantire gli equilibri di bilancio dell'esercizio 2013, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 5 luglio 2013 (poi confermate per gli anni successivi), si era deciso di istituire con decorrenza 1° gennaio 2013 la compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo 360/1998, modulando in base ad aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale;
- al fine di garantire il pareggio di bilancio dell'esercizio 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.02.2019 (poi confermate per gli anni successivi) si era deciso di modificare con decorrenza 1° gennaio 2019 le aliquote della compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo 360/1998, modulando in base ad aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale.

Rilevato che l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha dato il via alla riforma fiscale con la riduzione da cinque a quattro delle aliquote e la ridefinizione degli scaglioni di reddito su cui applicare anche le addizionali comunali e consentendo ai contribuenti un risparmio sulle imposte dovute.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31 maggio 2022 con la quale si è deliberato di mantenere per l'esercizio 2022 la compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo 360/1998 provvedendo solamente ad adeguare le aliquote ai nuovi scaglioni di imposta e mantenendo la soglia di esenzione già prevista in € 20.000,00, come di seguito elencato:

SCAGLIONI DI REDDITO	Percentuale
fino a € 15.000,00	0,30 %
oltre a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,40 %
oltre a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00	0,50 %
oltre a € 50.000,00	0,80 %

Specificato che per i redditi complessivi superiori ai ad € 20.000,00 le aliquote si applicano al reddito complessivo, senza soglia di esenzione.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2013 con la quale si era provveduto all'approvazione del "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche".

Dato atto che l'adozione o la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sono di competenza del Consiglio Comunale, per effetto dell'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

Considerato che i comuni, ai fini dell'efficacia delle delibere dal 1° gennaio dell'anno d'imposta di riferimento, sono tenuti ad approvarle entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 169, Legge 296/2006) e la loro pubblicazione deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento (art. 14, comma 8, del D. lgs. n. 23/2011). In mancanza della pubblicazione entro il predetto termine, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente.

Richiamato l'art. 1 comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 al 30.04.2023, prolungando di un mese il termine del 31 marzo già previsto con Decreto Ministeriale del 13.12.2022 e autorizzando automaticamente l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Ritenuto di confermare anche per l'esercizio 2023 la compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo 360/1998 mantenendo la soglia di esenzione già prevista in € 20.000,00, come di seguito specificato:

SCAGLIONI DI REDDITO	Percentuale
<i>fino a € 15.000,00</i>	<i>0,30 %</i>
<i>oltre a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00</i>	<i>0,40 %</i>
<i>oltre a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00</i>	<i>0,50 %</i>
<i>oltre a € 50.000,00</i>	<i>0,80 %</i>

Dato atto che:

- per i redditi complessivi superiori ai ad € 20.000,00 le aliquote si applicano al reddito complessivo, senza soglia di esenzione;
- la suddetta soglia di esenzione garantisce che una consistente porzione di contribuenti, quella meno abbiente venga totalmente esentata dall'imposta.

Acquisito sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria allegato.

Richiamati:

- gli articoli 42 - 49 del decreto legislativo 267/2000;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 360 del 28 settembre 1998 e successive modifiche;
- l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 138/2011 come convertito, con modificazioni, nella legge 148/2011;
- la legge 296/2006 e successive modificazioni;
- l'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il decreto legge 98/2011 convertito in legge 111/2011;
- la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 2.5.2011.

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di confermare per l'esercizio 2023 la compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo 360 in data 28 settembre 1998 sulla base di aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, come indicato nella tabella che segue e garantendo una soglia di esenzione per i redditi annui con un'imponibile non superiore ad € 20.000,00:

SCAGLIONI DI REDDITO	Percentuale
fino a € 15.000,00	0,30 %
oltre a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,40 %
oltre a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00	0,50 %
oltre a € 50.000,00	0,80 %

Di specificare che per i redditi complessivi superiori ad € 20.000,00 le aliquote si applicano al reddito complessivo, senza soglia di esenzione.

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Di dare atto che ai fini della pubblicazione sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle Finanze, la presente deliberazione - ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - sarà trasmessa per via telematica mediante inserimento nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale.

Relatore: Luca Casale – Sindaco

Per la relazione del Sindaco si fa espresso riferimento alla registrazione digitale CC20230419.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata per l'approvazione e dopo ampia discussione

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari

DELIBERA

Approvare la proposta del Ufficio Tributi n. 13 in data 12/04/2023 soprariportata

Successivamente, stante l'urgenza in quanto atto propedeutico alla formazione del bilancio per il triennio finanziario 2023-2025, con n. 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari,

DELIBERA

Dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità a sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
CASALE Luca

Documento firmato digitalmente

Il Segretario Generale
dr.ssa Diana VERNEAU

Documento firmato digitalmente